



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELL'EMERGENZA E DEL SOCCORSO TECNICO

Prot. 1389/2014
Roma, 20 MAR 2014

SIGG. DIRETTORI CENTRALI SEDE

SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F. LORO SEDI

SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F. (*tramite Direzioni Regionali*)

e, per conoscenza,:

GABINETTO DEL SIG. CAPO DIPARTIMENTO SEDE

Oggetto: Trattamento del personale mobilitato in occasione di eventi calamitosi per i quali non siano definibili le fasi operative di cui all'art. 35 del CCNI sottoscritto in data 24 maggio 2000.

La mobilitazione del personale del Corpo per operazioni di soccorso susseguenti ad eventi calamitosi è in atto regolamentata dagli artt. 72 e segg. del D.P.R. 28.2.2012, n. 64 (Regolamento di servizio) e dagli artt. 34 e segg. del CCNI sottoscritto in data 24 maggio 2000.

Per diversificate tipologie di eventi che richiedono mobilitazioni di ridotta consistenza e di breve durata, anche per attività post-emergenziali, non risultano definibili le fasi operative di cui all'art. 35 del CCNI e si rende pertanto necessario disciplinare l'impegno del personale ed il relativo trattamento economico in conformità a quanto nel seguito riportato:

ATTIVITA' EMERGENZIALI

1. Nel caso in cui il Dipartimento non individui le fasi operative di cui all'art. 35 del richiamato CCNI, il personale inviato sul luogo dell'evento sarà considerato in servizio continuativo H24 se impegnato in operazioni di soccorso primario del tipo SAR (Search And Rescue). Successivamente il personale sarà chiamato a svolgere un orario di servizio che, coerentemente con le esigenze dello scenario, si articolerà su 12 ore od, ove necessario, sino a 18 ore al giorno. Il Comandante della provincia interessata dall'evento attesterà l'orario di servizio effettivamente svolto dal personale intervenuto e ne darà comunicazione ai comandi di provenienza ai fini della determinazione dell'orario straordinario da ammettere a liquidazione;
2. al personale confluito spetta l'intero trattamento di missione previsto dalla vigente normativa;
3. la sostituzione del personale che opera sullo scenario dovrà avvenire con una cadenza che tenga conto della necessità di garantire la continuità delle operazioni di soccorso e della severità dell'impegno cui è chiamato il personale. Nel caso generale, la sostituzione del personale delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELL'EMERGENZA E DEL SOCCORSO TECNICO

- sezioni operative dovrà avvenire non prima di 48 ore. Si potranno considerare permanenze di durata sino ad una settimana nel caso in cui sullo scenario siano state predisposte condizioni logistiche adeguate (campali o in sedi fisse);
4. i Comandi, per la sostituzione del personale inviato in missione, sono autorizzati al richiamo in servizio di personale in ragione del 60% di quello inviato in missione al fine di garantire il mantenimento del dispositivo di soccorso ordinario. Si precisa che la percentuale accordata deve intendersi come valore medio nel periodo significando che è possibile, soprattutto per la sostituzione del personale in servizio inviato nell'immediatezza dell'attivazione delle sezioni di colonna mobile, richiamare personale in misura maggiore (sino al 100%) per garantire l'operatività di tutte le articolazioni territoriali del comando provinciale purché, con una oculata programmazione, il numero complessivo di richiami sia contenuto entro il limite compensativo del 60% accordato nell'intero periodo dell'emergenza;
 5. il tempo di viaggio per il personale inviato è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti;

ATTIVITA' SPECIALI E POST EMERGENZIALI

Dette attività, non strettamente pertinenti al soccorso pubblico, riguardano principalmente la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture conseguenti ad eventi di origine tellurica od idrogeologica, operazioni assistenziali ovvero operazioni tecniche disposte dal Governo in speciali circostanze (quali, ad es., l'allestimento di campi di accoglienza).

Le attività post-emergenziali rese dal C.N.VV.F. in convenzione con soggetti pubblici vari (commissari delegati, soggetti attuatori, enti locali, MIBAC, ...) non trovano attualmente regolamentazione nel vigente C.C.N.L. ed, in particolare, non possono essere assimilate alle attività rese nelle fasi emergenziali di cui all'art. 36 del "Contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. del C.N.VV.F." sottoscritto il 10 aprile 2002.

A tale riguardo, dovendosi rimandare al prossimo contratto una compiuta disciplina della materia, laddove il Dipartimento intenda aderire alle convenzioni proposte dai soggetti pubblici sopra richiamati, si demandano gli aspetti del trattamento del personale impiegato alla contrattazione locale che dovrà essere pienamente coerente con le norme ordinamentali vigenti e, segnatamente, per quanto attiene al trattamento di missione ed al riconoscimento del lavoro straordinario effettivamente svolto nelle attività di che trattasi.

IL CAPO DEL CORPO
(Pini)